



## COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

Codice Ente 10007

#### DELIBERAZIONE N. 12 del 27/01/2004

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

L'anno DUEMILAQUATTRO, addi VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 20.00, in Almenno San Bartolomeo, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	TAGLIABUE ing. Gianantonio	SI		10	FAGIANI Marilisa	SI	
2	ROTA Luigi	SI		11	SANA geom. Claudio	SI	
3	ROTA Maria Ester	SI		12	PALAZZI geom. Bruno	SI	
4	SALVI dott. Adriano		SI	13	ROTINI Giampietro		SI
5	TIRONI Itala	SI		14	CRIPPA Adalberto	SI	
6	NATALI ing. Francesco	SI		15	GUZZATO Mauro		SI
7	RODA Luciano	SI		16	ROTA Francesco	SI	
8	TIRONI dott.ssa Nadia	SI		17	FRIGENI Giuseppe	SI	
9	ARRIGONI Ermanno	SI					
		PRESENTI: 14				ASSENTI: 3	

Partecipa Il Segretario Comunale **Vignola dr. Pietro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **Tagliabue Ing. Gianantonio**, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il Vigente Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 29/09/1998;

**SENTITA** la proposta dell'Amministrazione Comunale di apportare all'art. 42 del Vigente Regolamento le seguenti modifiche e aggiunte:

- Sostituzione comma 4:

- Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune salvo quanto disposto dall'art.27, terzo comma, del presente regolamento.  
E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per un periodo massimo di anni venti, dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza. Per i loculi che in questi ultimi anni sono stati rinnovati per 10 anni è possibile il rinnovo per un massimo di altri 10 anni dietro pagamento del 50% della tassa in vigore al momento della scadenza.
- **Per i loculi posti sulle pareti in ceppo del vecchio camposanto e precisamente lato Est ed Ovest aventi concessioni scadute antecedentemente al 31/12/1995, è consentito il rinnovo con pagamento conteggiato a partire dal 1/1/2000 e da questa data è conteggiato il periodo di rinnovo;**
- **Per i loculi posti sulle pareti in ceppo del vecchio camposanto sul lato Est ed Ovest con tumulazione antecedente il 31/12/1950 non è previsto rinnovo. Le stesse tombe, considerate in molti casi di valore storico, a discrezione dell'Amministrazione comunale possono essere oggetto di estumulazione e/o di restauro**

**VISTO** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio Comunale, ai sensi dell'art.49,Comma 1, del Dlgs n.267/2000 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento dei contratti e di contabilità;

**CON VOTI** favorevoli n.14 (unanimità), n.== contrari e n.== astenuti espressi per alzata di mano dai n.14 consiglieri presenti e votanti

**D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le modifiche e integrazioni al vigente Regolamento Comunale di Polizia mortuaria e Cimiteriale, come descritte in premessa.

2. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 14 (unanimità), contrari

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E  
CIMITERIALE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

---

**SETTORE AREA LAVORI PUBBLICI/GESTIONE DEL PATRIMONIO  
COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T. U. - D.  
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Almenno San Bartolomeo, li **26 GEN. 2004**

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AREA LAVORI PUBBLICI/GESTIONE  
DEL PATRIMONIO COMUNALE  
F. To Coppelino Ing. Emilio



n.== ed astenuti n.==, espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Tagliabue Ing. Gianantonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Vignola Dr. Pietro

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30 gennaio 2004 al 14/02/2004 (Reg. Pub. n. *104* ).

Addi, 30/01/2004

Il Segretario Comunale  
F.to Vignola dr. Pietro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 30/01/2004



Il Segretario Comunale  
Vignola dr. Pietro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Vignola dr. Pietro



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO  
Provincia di Bergamo

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

N. Reg. 676

30 OTT. 1998

P.c.c. ALL'ORIGINALE IN CARTA SEMPLICE  
PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'impiegato delegato  
ROTA ANGELO  
PAC



COMUNE DI ALMENNO S. BARTOLOMEO

PROVINCIA DI BERGAMO

IL PRESENTE È STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO  
DI QUESTO COMUNE DAL 30.10.98 AL 14.11.98...  
COMPRESO.

Almenno S. Bartolomeo, il 16.11.98...

IL MESSO COMUNALE

*Personi Luigi*





# Capo I

## DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

### Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

### Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

### Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

### Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impressi a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.



#### Art. 6

1. Il responsabile del servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro stesso. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 58.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal responsabile del servizio, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del responsabile del servizio all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

#### Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo, morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,

#### Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.



## Capo II TRASPORTO DEI CADAVERI

### Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico del Comune esclusivamente in caso di indigenza dei congiunti o nel caso di cadavere di sconosciuto.

### Art. 12

1. Per tutti gli altri casi diversi di cui al precedente articolo, il trasporto deve essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

### Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal responsabile del servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

### Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.



3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 16**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 17**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Art. 18**

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Art. 19**

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal responsabile del servizio. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 20**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina FU.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, coi mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.



#### Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.



#### Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L..

#### Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

#### Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.





## Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Capo III INUMAZIONI

### Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione per fosse con lapide (sepulture private), senza lapide (sepulture comuni), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Ogni cimitero dovrà prevedere una zona destinata a campo di mineralizzazione all'interno della quale verranno inumati i resti estumulati e non ancora completamente mineralizzati.

4. Per le fosse nei campi di mineralizzazione sarà cura del Comune provvedere alla delimitazione della stesse.

### Art. 28

1. Ogni fossa, senza lapide, sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura dell'operatore necroforo del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto stesso.

3. Nelle fosse con lapide, è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria. E' consentita la posa di lapidi e pietre tombali purché non occupino una superficie superiore al 70%, al fine di permettere la permeabilizzazione della sepoltura.



4. Le tariffe delle fosse per inumazione con lapide e senza lapide sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale, mentre gli aggiornamenti delle stesse saranno deliberati dalla Giunta Municipale, ai sensi degli artt. 32 e 35 della legge 142/90.

#### Art. 29

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato.

2. Ogni fossa deve essere riservata all'inumazione di un solo feretro e non è nemmeno permesso deporre altri resti nella medesima fossa.

#### Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.



### Art. 32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

### Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione con lapide quanto sulle fosse senza lapide nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

### Art. 35

1. Sulle fosse per inumazione con lapide, dei campi comuni, è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo; il tutto mai superiore in altezza a mt. 1,20 dal livello del terreno.

2. La concessione ha la durata di n. 10 anni. E' concesso il diritto di rinnovo per dieci anni, dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza, fino ad un massimo di 4 (quattro) rinnovi. Tali ricordi, trascorsi tali periodi, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del responsabile del servizio autorizzare altre iscrizioni integrative.



## CAPO IV TUMULAZIONI (Sepolture private)

### Art. 36

1. Il Comune può concedere in uso ai privati:

- a) aree per cappelle di famiglia,
- b) tombe o loculi individuali,
- c) nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali,
- d) tombe sepolcreto (predisposte interamente a cura del Comune).

### Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### Art. 38

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 36, sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale, mentre i successivi aggiornamenti saranno deliberati dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 32 - 35 della legge 142/90.

### Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, ecc. sono a carico dei privati concessionari.

### Art. 40

1. Le aree per le cappelle e le tombe sepolcreti possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente,
- b) ad una famiglia con compartecipazione di altre famiglie,
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle cappelle e sepolcreti, sono compresi:

- a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado,
  - b) i fratelli e le sorelle consanguinee,
  - c) il coniuge.
- 
- 



5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamente della capienza del sepolcro.

#### Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. Per le tumulazioni di cui al comma 1 occorre l'autorizzazione del responsabile del servizio.

3. Qualora dovesse sussistere la temporanea mancanza di loculi in uno dei cimiteri esistenti può essere consentita, previo consenso del titolare della concessione del loculo o della tomba di famiglia, la tumulazione di salma di persona diversa dalla persona per la quale è stata fatta la concessione.

4. Il consenso del titolare della concessione per la tumulazione provvisoria deve essere effettuato a titolo gratuito.

5. La data di tumulazione per il deposito provvisorio verrà considerata a tutti gli effetti decorrenza della concessione che si andrà a stipulare in sede di tumulazione definitiva, fermo restando che il pagamento della concessione del loculo sarà determinato come segue:

- periodo provvisorio con tariffe analoghe a quelle pagate dal concessionario del loculo e/o della tomba di famiglia

- periodo definitivo con tariffe in vigore al momento della tumulazione definitiva.

6. Possono essere utilizzati loculi del Comune per tumulazioni provvisorie nei seguenti casi:

a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva fino alla sua agibilità,

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione,

c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1,

d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive,

la durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.

7. Scaduto il suddetto termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

8. Nel caso di cui alla precedente lettera a) qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area, si procede, a spese dell'inadempiente, all'estumulazione d'ufficio con inumazione della salma in campo comune.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'ufficio competente.

9. La data di tumulazione per il deposito provvisorio verrà considerata a tutti gli effetti decorrenza della concessione che si andrà a stipulare, fermo restando che il pagamento sarà determinato detraendo quanto già versato per la tumulazione provvisoria.

#### Art. 42



1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, escluso il caso di cui all'art. 2.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha durata di anni trenta dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune salvo quanto disposto dall'art. 27, terzo comma, del presente Regolamento, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza per un periodo massimo di anni venti, dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza. Per i loculi che in questi ultimi anni sono stati rinnovati per 10 anni è possibile il rinnovo per un massimo di altri 10 anni dietro pagamento del 50% della tassa in vigore al momento della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, la cui concessione è trentennale con possibilità di rinnovo per un massimo di anni 20, dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
6. I loculi vecchi, nuovi e gli ossari verranno concessi un blocco per volta, in sequenza partendo da sinistra dal basso verso l'alto, ultimando tutto il blocco iniziato.
7. L'ordine di assegnazione in sequenza dei loculi, dei blocchi di loculi e delle tombe sepolcrite, verrà stabilito dal segretario del servizio, il quale predisporrà apposita planimetria contenente la numerazione progressiva di assegnazione per ogni tipologia di sepoltura sopra richiamata. La determinazione del responsabile del servizio, con allegata la planimetria, dovrà essere recepita agli atti dell'ufficio competente per le assegnazioni.
8. I loculi che verranno a liberarsi nel tempo, qualunque sia la loro collocazione, dovranno essere concessi nell'ordine in cui si sono liberati in via prioritaria, immediatamente al primo decesso, considerando il loculo stesso in sequenza a quelli del blocco in fase di assegnazione.
9. Le tariffe dei loculi e degli ossari sono uniche.
10. Il diritto di concessione loculi può essere acquisito anche in vita esclusivamente dal:
  - coniuge superstite convivente che abbia compiuto il 65° anno di età,
  - vedovo/a che abbia superato il 70° anno di età,
  - celibe/nubile che abbia superato il 70° anno di età,in tal caso, ferma restando la decorrenza trentennale della concessione dalla data di tumulazione della salma, dovrà essere corrisposta un'integrazione del canone, ogni 5 anni, pari a un decimo della tariffa in vigore. La mancata corresponsione della predetta integrazione fa perdere il diritto alla concessione.





11. La concessione di loculo a vivente seguirà la normale successione dei loculi; solo nel caso in cui non fossero disponibili in sequenza due o più loculi accostati, si procederà all'assegnazione dei due o più loculi liberi accostati secondo l'ordine di cui ai comma 6-7-8, cedendo al decesso successivo il loculo precedente rimasto libero. I contratti stipulati antecedentemente al presente regolamento rimangono pienamente validi. Alla scadenza dovranno adeguarsi allo stesso.

#### Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di cappelle.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati seguendo il progetto generale del cimitero. I singoli progetti debbono essere approvati dal responsabile del servizio, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture provate non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
5. Le aree per le cappelle potranno essere concesse anche in vita.
6. La durata della concessione è di anni 99 e potrà essere rinnovata.
7. Tutte le tariffe relative a tali concessioni sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale.

#### Art. 45

1. Le aree per le cappelle e le tombe sepolcra non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

3. E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze solo ed esclusivamente se ci sono forti e comprovati motivi. La validità dei motivi sarà giudicata dall'ufficio tecnico comunale.

4. L'ufficio tecnico comunale con sua determinazione stabilirà le modalità e le relative eventuali quote di rimborso.



5. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del responsabile del servizio e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

6. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 46**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio.

#### **Art. 47**

1. Le concessioni delle tombe sepolcreto hanno la durata di anni trenta salvo rinnovo per un massimo di anni 20 (venti) dall'ultima sepoltura.

2. Le tombe sepolcreto potranno essere concesse anche in vita.

3. Nelle tombe sepolcreto a 2 posti o a 4 posti quando siano state completate con tumulazioni e si volesse procedere, previa un'estumulazione, alle sepolture rispettivamente di una 3° o 5° salma, si deve procedere con un nuovo contratto di concessione.

#### **Art. 48**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 49**

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.



## CAPO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepoltura o per essere cremati.

#### Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal responsabile del servizio seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepoltura private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. I resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumenti sono da considerarsi rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto d'incenerimento, reinteso e, solo eccezionalmente, in adeguata discarica.

#### Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del responsabile del servizio.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal responsabile del servizio. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra coi feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.



### Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal responsabile del servizio per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

## CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

### Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal responsabile del servizio dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

### Art. 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

### Art. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.





#### Art. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto. Non è consentito l'uso di loculi.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

#### Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### Art. 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia, deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del TU. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

#### Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al responsabile del servizio che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà,



b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

#### Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il responsabile del servizio può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti purchè parenti di primo grado di residenti o nativi o abbiano avuto la residenza per almeno cinque anni in paese.

#### Art. 68

1. Ciascun cimitero comprende:
- un'area destinata ai campi di inumazione,
  - un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e Loculi di varia natura),
  - una camera mortuaria per deposito osservazione e sala autopsia,
  - una cappella,
  - i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,
  - un ossario comune.

#### Art. 69

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato dal seguente personale:
- un responsabile del servizio,
  - un operatore necroforo.



### Art. 70

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

### Art. 71

1. L'operatore necroforo:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere,
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti,
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco,
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari,
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato,
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura,
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

## CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

### Art. 72

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.





2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Vigileranno per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile del servizio.

### Art. 73

1. Il personale di direzione e servizio dei cimiteri dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.,
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri,
- c) dall'Ufficio Tecnico per i servizi funebri, coadiuvato dall'economista comunale.

2. Gli operatori necrofori, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi.

### Art. 74

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal responsabile del servizio per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dall'operatore necroforo del cimitero alla consegna d'ogni singola salma per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siano ottenuta autorizzazione dal responsabile del servizio o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del responsabile del servizio e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

### Art. 75

1. Nelle sepolture comuni (art. 27) si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.



#### Art. 76

1. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### Art. 77

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si è occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 54.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale saranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 1009/1982 n. 915).

#### Art. 78

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi e di pietre tombali, ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

#### Art. 79

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, dotarsi di una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.



## CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

### Art. 80

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco (art. 36, 3° comma, Legge 08.06.90 n. 142) che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### Art. 81

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

### Art. 82

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata e smaltita. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dell'operatore necroforo, raccolte e depositate nell'ossario.

### Art. 83

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### Art. 84

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura dell'operatore di ritirarle per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dell'operatore, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

### Art. 85

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del



luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 86**

1. Qualunque esportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **Art. 87**

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Art. 88**

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 89**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dall'operatore o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **CAPO X CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 90**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



## CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 91

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

### Art. 92

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

\*\*\*\*\*



Allegato A

COMUNE DI .....

Oggetto: DATI STATISTICI CAUSE DI MORTE - Mese di .....

N.	COGNOME, NOME E PATERNITA'	E.T.A.			MALATTIA INIZIALE	MALATTIA TERMINALE	Medico curante	Medico necroscopo	Osservazioni
		anno	mese	giorno					





Allegato B

COMUNE DI .....

Ufficio dello Stato Civile .....

URGENTE

AL MUNICIPIO (Ufficio Stato Civile)

di .....

Si prega di voler comunicare la causa di morte di.....

avvenuto in codesto Comune il giorno.....

Le notizie sono necessarie ai fini della compilazione delle tabelle statistiche delle cause di morte della popolazione appartenente a questo Comune.

Ringraziando, con osservanza.

L'Addetto all'Ufficio dello Stato Civile

O.B. - Si prega di restituire debitamente compilato il presente modello.

MORTE NATURALE

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

Malattia o stato morboso iniziale :

Causa violenta :

.....  
.....  
.....  
.....

- 1. Accidentale.....
- 2. Infortunio sul lavoro.....
- 3. Suicidio.....
- 4. Omicidio.....

Malattia o stato morboso che ha direttamente causato il decesso :

Mezzo col quale la morte avvenne o fu procurata (indicare ad es.: arma da fuoco, caduta, investimento da treno, avvelenamento, ecc.):

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

A. No. N. .... Reg. .... Parte .....

# TARIFFE

di cui all'atto di Giunta comunale n. 33 del 21.01.1997  
(Allegato C)

Tipo sepoltura	Tariffa	Concess. Anni	Rinnovo Anni	Tariffa Rinnovo
Loculo	2.000.000	30	20	Tariffa in vigore alla scadenza
Ossario Urna cineraria Tumulazione fanciulli	370.000	30	20	Come sopra
Lapidi murali	250.000	10		
Lapidi inumazione fanciulli	250.000	10	10	Tariffa in vigore alla scadenza
Fossa inumazione con lapide	495.000	10	10	Come sopra
Tomba sepolcr. un posto	1.850.000	30	20	Tariffa in vigore alla scadenza
Tomba sepolcr. due salme	6.150.000	30	20	2/3 della tariffa in vigore alla scadenza
Tomba sepolcr. quattro salme	12.300.000	30	20	Come sopra
Cappelle	1.850.000/mq.	99		



**TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI  
(Allegato D)**

N.	INDICAZIONE DEI SERVIZI	IMPORTO
1	- Esumazione straordinaria di salma richiesta dai "privati"	£.100.000=
2	- Estumulazione straordinaria di salma richiesta dai "privati"	£. 50.000=
3	- Tumulazione	£. 50.000=
4	- Inumazione	£.100.000=
5	- Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	£. 50.000=
6	- Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	£. 50.000=



## INDICE



Capo I	
Deposizione cadaveri nei feretri	artt. 1 - 10
Capo II	
Trasporto dei cadaveri	artt. 11 - 26
Capo III	
Inumazioni	artt. 27 - 35
Capo IV	
Tumulazioni	artt. 36 - 49
Capo V	
Esumazioni e estumulazioni	artt. 50 - 57
Capo VI	
Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie	artt. 58 - 66
Capo VII	
Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	artt. 67 - 71
Capo VIII	
Norme di servizio	artt. 72 - 79
Capo IX	
Polizia del cimitero	artt. 80 - 89
Capo X	
Contravvenzioni	art. 90
Capo XI	
Disposizioni finali	artt. 91 - 92



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72, nella seduta del 29.09.98.



Addì, li 30 SET. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
*(Dr. Giulio Vittè)*



\*\*\*\*\*

Deliberazione pubblicata all'albo pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, li \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Regolamento ripubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, li \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*



SPAZIO IN BIANCO

